



**Ufficio del Segretario Generale
Registro Generale
delle Determinazioni
dirigenziali n. 204 del 29.12.2020**

**Determinazione Dirigenziale
n. 40 del 29 dicembre 2020**

Oggetto: Affidamento smaltimento e distruzione atti d'archivio della sede di Ragusa.

Il Capo Area Supporto Interno

- Tenuta presente la necessità di provvedere a liberare spazio nell'archivio della sede camerale di Ragusa per la sistemazione di atti provenienti dagli uffici e da archiviare per un tempo necessario alla loro possibile consultazione;
- Rilevato che molti fascicoli presenti in archivio, quantificati sommariamente in circa 10 scatole, 15 raccoglitori e 80 faldoni dorso 10/15, possono essere asportati e distrutti in quanto generati oltre dieci anni e non più interessanti ai fini del lavoro degli uffici;
- Considerato che detti fascicoli da smaltire contengono dati sensibili per cui occorre in via prudenziale non solo provvedere alla loro asportazione e conferimento negli appositi siti, ma anche curarne la preventiva distruzione mediante macerazione, affidando il relativo servizio ad una impresa che garantisca il prelievo, il trasporto e la distruzione controllata in presenza di nostro personale e il successivo conferimento in sito autorizzato alla raccolta della carta;
- Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, come modificata, da ultimo, dalla L. R. 17 maggio 2016 n. 8, con la quale è stata sancita l'applicabilità in Sicilia delle disposizioni e dei relativi provvedimenti d'attuazione del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, a far data dalla entrata in vigore dello stesso;
- Visto il comma 4 dell'art. 24 della citata L. R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;
- Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;
- Vista la lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, il quale dà facoltà alle stazioni appaltanti di procedere ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Visto il comma 1 dell'art. 37 del suddetto decreto legislativo, il quale consente alle stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, di potere procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
- Preso atto del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge 7.8.2012, n. 135, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvisionarsi attraverso gli strumenti forniti da Consip S.p.A. sono nulli;

Visto il comma 3 dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i

parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

- Visto il comma 449 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale conferma che le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle amministrazioni statali centrali e periferiche, oltre che ricorrere alle convenzioni quadro, possono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula di contratti;
- Visto il comma 450 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006, modificata per ultimo dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), della Legge 28.12.2015 n. 208, nonché dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145, il quale fa salve le facoltà previste dal comma 449 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006 e prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- Rilevato di potere ricorrere alle superiori disposizioni regolamentari, atteso che l'importo per il servizio in argomento è inferiore alla suddetta soglia e che appare conveniente per la Camera l'affidamento dei servizi ad imprese specializzate nel settore in grado di garantire efficienza e affidabilità ai fini della garanzia della riservatezza dei dati contenuti nei documenti da distruggere;
- Ritenuto, pertanto, previa una informale ricerca di mercato tra imprese del settore, di individuare, per l'affidamento del predetto servizio l'impresa Ecodep s.r.l. con sede nella Zona Industriale Modica – Pozzallo, la quale a seguito dei necessari contatti, con nota pervenuta in data 23 dicembre 2020, ha offerto il servizio di facchinaggio, carico, trasporto e smaltimento ai fini della distruzione in presenza di nostro personale e successivo avvio al recupero del rifiuto cartaceo al costo di Euro 1.100,00, oltre Iva, mentre lo smaltimento della carta è pari ad Euro 0,60 al chilo, oltre Iva, con un minimo di una tonnellata;
- Rilevato, pertanto, che si può autorizzare l'affidamento per lo smaltimento e la distruzione di documenti d'archivio, con le modalità sopra descritte alla ditta Ecodep s.r.l. al costo complessivo, comprensivo di eventuale quantità di carta superiore a una tonnellata di Euro 3.500,00, da imputare al conto 325068/BB03 "Oneri di funzionamento" del bilancio camerale;

DETERMINA

- 1) per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, è autorizzato l'affidamento alla ditta Ecodep s.r.l. del servizio di facchinaggio, carico, trasporto e smaltimento ai fini della distruzione in presenza di nostro personale e successivo avvio al recupero del rifiuto cartaceo proveniente dall'archivio della sede camerale di Ragusa, al costo complessivo di Euro 1.700,00, oltre Iva, come da offerta pervenuta in data 23.12.2020;
- 2) di imputare la spesa, comprensiva di eventuale quantità superiore di carta, per Euro 3.500,00 al conto 325068/BB03 "Oneri di funzionamento" del bilancio camerale;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti dirigenti" e "Bandi di gara e contratti" – "Delibere e determine a contrarre"..

Il Capo Area Supporto Interno
Dott. Vito D'Antona